



Reggio Emilia
città
delle persone

REGOLAMENTO PER IL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Approvato con delibera di C.C ID.192 del 25/11/2013

Il gruppo di lavoro:

SERVIZIO SERVIZI DI MANUTENZIONE

Alfredo Di Silvestro (RUP)

Daniela Pivetti

Daniela Mordacci

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA

Maria Sergio

Elisa Ferretti

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Lorena Belli

Daniele Bondavalli

SERVIZIO LEGALE

Santo Gnoni

Annalisa Corradini

SERVIZIO SERVIZI DI INGEGNERIA

Ermes Torreggiani

ARTICOLO 1 – PRINCIPI E CONTENUTI.....	4
ARTICOLO 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE	5
ARTICOLO 3 – COMPITI DEL COMUNE.....	6
ARTICOLO 4 – REGOLAMENTAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI.....	6
ARTICOLO 5 – AUTORIZZAZIONE ALL’ABBATTIMENTO.....	8
ARTICOLO 6 – POTATURE.....	10
ARTICOLO 7 – TUTELA DELL’AREA DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE ESISTENTI.....	11
ARTICOLO 8 – DIVIETO DI DANNEGGIAMENTO.....	12
ARTICOLO 9 – NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI E PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREA DI CANTIERE.....	14
ARTICOLO 10 – DIFESA FITOSANITARIA	15
ARTICOLO 11 – SCELTA DELLE SPECIE BOTANICHE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI.....	16
ARTICOLO 12 – DISTANZE MINIME NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI.....	17
ARTICOLO 13 – TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO	18
ARTICOLO 14 – INTERVENTI SUGLI ALBERI DI PREGIO.....	18
ARTICOLO 15 – SOSTITUZIONI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI DI ALBERI DI PREGIO	19
ARTICOLO 16 – SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI SIGNIFICATO STORICO, ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE.....	19
ARTICOLO 17 – AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI.....	20
ARTICOLO 18 – COMPORTAMENTI VIETATI	20
ART. 19 – COMPORTAMENTI ED AZIONI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE.....	21
ART. 20 – FOSSI, CANALI, CORSI D’ACQUA ED AREE INCOLTE.....	21
ART. 21 – SALVAGUARDIA DEI MACERI E DEGLI SPECCHI D’ACQUA.....	22
ART. 22 – SALVAGUARDIA DELLE SIEPI, DEI MACCHIONI ARBUSTIVI E DEI TUTORI VIVI DELLE PIANTE IN AMBIENTE AGRICOLO.....	22
ART. 23 – VIGILANZA	23
ART. 24 – SANZIONI	23
ART. 25 – EDUCAZIONE E FORMAZIONE	27
ART. 26 – NORMA FINALE.....	27
ALLEGATI TECNICI E TABELLE.....	28
ALLEGATO 1 – COMUNICAZIONE PER L’ABBATTIMENTO DI ALBERI MORTI	
ALLEGATO 2 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ABBATTIMENTO	
ALLEGATO 3 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LA CAPITOZZATURA E/O LA POTATURA RADICALE DI ESEMPLARI ARBOREI	
ALLEGATO 4 – LOTTA FITOSANITARIA	
ALLEGATO 5 – CALCOLO DELL’INDENNIZZO	
ALLEGATO 6 – MODALITÀ DI SALVAGUARDIA E PROTEZIONE DELLE ALBERATURE IN AREA DI CANTIERE	
ALLEGATO 7 – INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA E LA POSA A DIMORA DELLE ALBERATURE	
TABELLA 1 – ALBERI E ARBUSTI AUTOCTONI CONSIGLIATI	
TABELLA 2 – ALTRI ALBERI CONSIGLIATI	
TABELLA 3 – ALBERI SCONSIGLIATI	
TABELLA 4 – SPECIE SCONSIGLIATE PER MOTIVI FITOSANITARI	

Articolo 1 – Principi e contenuti

1. Il Comune di Reggio Emilia, **in conformità con i principi sanciti dall'articolo 9, comma II, della Costituzione**, riconosce:

- ❑ l'importanza vitale che il verde riveste come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene comune da tutelare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro;
- ❑ che il verde, sia pubblico che privato, è elemento di indiscutibile valore per l'ambiente e per l'igiene dell'aria, dell'acqua e del suolo; ed assume importanza fondamentale negli aspetti sociali e nel miglioramento qualitativo delle condizioni di vita.

2. Il Comune di Reggio Emilia, con il presente regolamento e nell'osservanza dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi vigenti, intende tutelare, anche attraverso l'operato dei propri uffici, il verde pubblico e privato del proprio territorio, in quanto esso costituisce importante risorsa naturale e patrimonio storico – ambientale della città.

3. Il presente regolamento riconosce le seguenti funzioni svolte dal verde:

- ❑ ambientale;
- ❑ climatica;
- ❑ ecologica
- ❑ paesaggistica
- ❑ estetica
- ❑ educativa
- ❑ culturale
- ❑ decorativa
- ❑ di sicurezza del territorio
- ❑ economica;
- ❑ igienica;
- ❑ psicologica;
- ❑ ricreativa;
- ❑ storica.

4. **Il presente regolamento** indica inoltre le linee guida nella formazione di nuove aree verdi e nell'arricchimento del patrimonio floristico, sia in senso qualitativo che quantitativo e detta disposizioni di difesa:

- ❑ delle alberature, degli arbusti e delle siepi;
- ❑ dei parchi e dei giardini pubblici e privati;
- ❑ degli alberi di pregio e di quelli tutelati, cartografati nell'elaborato P7.1 del PSC,
- ❑ delle aree di pregio ambientale, quali aree boschive, siepi, vegetazione ripariale,
- ❑ delle macchie di vegetazione,
- ❑ delle sponde dei torrenti e dei canali, dei maceri.

5. Il presente Regolamento si configura come strumento operativo settoriale ed è redatto in coerenza con le politiche territoriali e ambientali contenute negli strumenti di pianificazione generale comunali. Per quanto non espressamente richiamato

dal presente Regolamento valgono le disposizioni degli strumenti urbanistici del Comune, PSC e RUE (approvati con Delibera n. 70 del 04/05/2011) ed in particolare:

- il Piano Strutturale Comunale (PSC) che individua cartograficamente gli alberi di pregio, le aree boscate, i residui di piantata e altri elementi vegetali da tutelare alle tavole P7,1, P7.2, P8 e P9, per i quali è prevista altresì una normativa di tutela e valorizzazione inclusa nel Capo 2 delle Norme di attuazione;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) che regola gli interventi di trasformazione degli edifici e delle aree di pertinenza, ed in particolare con il Capo 3.2 "Salvaguardia e formazione del verde".

6. All'interno degli elaborati grafici del PSC verranno recepiti con apposite varianti ulteriori censimenti del verde e degli alberi di pregio, o aggiornamenti/modifiche ai censimenti già realizzati, così come eventuali nuovi atti regionali che riconoscano piante monumentali da tutelare a norma della LR2/77.

7. Il presente regolamento si applica fatto salvo quanto previsto da strumenti regolamentari e norme legislative sovraordinate.

Articolo 2 – Campo di applicazione

1. Sono **oggetto di protezione**:

- ❑ le aree destinate a verde pubblico e privato;
- ❑ le banchine stradali alberate;
- ❑ gli alberi e gli arbusti, pubblici o privati, presenti nel territorio comunale
- ❑ i filari arborei, le piantate, le siepi e gli arbusteti.

2. I filari di origine agricola, detti **piantate**, sono protetti in quanto colture tradizionali, rare e storicamente rilevanti, della realtà agricola del nostro territorio. Le piantate sono importanti sia per i tutori vivi, **ovvero olmo, acero campestre od altri**, che per i vitigni ad essi appoggiati.

Le piantate di particolare **pregio** sono state rilevate, **censite** e cartografate nella tavola P8 del PSC; si intende inoltre svolgere opera di informazione e sensibilizzazione, sia presso la popolazione, che presso le scuole per evidenziare la valenza storica che hanno sul territorio.

3. Sono **esclusi** dalla presente normativa:

- ❑ gli interventi sulle **alberature, siepi e arbusti collegati con attività in atto nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola**, quali alberi da frutto ed alberi da legno in coltivazione intensiva, boschi cedui, pioppeti, vivai, orti e simili, ecc...;
- ❑ **le coltivazioni arboree specializzate e semi-specializzate**, quali impianti di origine esclusivamente artificiale disposti su una o più file parallele in pieno campo;
- ❑ i nuovi impianti artificiali realizzati con criteri selvicolturali e specificatamente **destinati alla produzione di legno**;
- ❑ ogni altra essenza arborea ed erbacea attinente **all'attività agricola** posta sul territorio agricolo, ad eccezione degli alberi ed arbusti di pregio individuati dall'amministrazione comunale nel censimento.

Tale esclusione deriva dal fatto che le aree e le essenze arboree sopra indicate sono oggetto di protezione comunitaria.

Articolo 3 – Compiti del Comune

1. Il Comune di Reggio Emilia si impegna a:

- ❑ costituire e rinnovare periodicamente, con successivi ed appositi provvedimenti, **la Consulta del Verde**, composta da associazioni e da enti ed ordini interessati, al fine di verificare la corretta applicazione del presente regolamento, nonché esprimere pareri sulle problematiche relative al verde. Il Comune si impegna a relazionare annualmente alla Consulta Verde i risultati di gestione del presente Regolamento;
- ❑ fornire ai cittadini indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde;
- ❑ redigere un censimento del patrimonio verde pubblico esistente, da attuarsi compatibilmente con le risorse disponibili;
- ❑ redigere un censimento del patrimonio arboreo di pregio, pubblico e privato, da attuarsi compatibilmente con le risorse disponibili;
- ❑ costituire un database con le informazioni relative ai censimenti effettuati, a disposizione degli enti ed associazioni interessate;
- ❑ eseguire sul verde di proprietà comunale, interventi colturali ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ❑ pubblicizzare il presente regolamento e fornire occasioni di informazione e formazione ai cittadini e alle ditte che operano sul verde;
- ❑ informare la cittadinanza, attraverso i mezzi informatici e di comunicazione, nonché l'Ufficio Relazioni con il pubblico, degli interventi di particolare rilevanza sul verde pubblico;
- ❑ promuovere la formazione nelle scuole sull'argomento oggetto del presente regolamento, nonché iniziative di valorizzazione del verde.

2. Il Comune ha inoltre il ruolo di riferimento per i cittadini, attuando in modo esemplare le norme del presente Regolamento sia per quanto riguarda gli interventi di progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche che per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.

Articolo 4 – Regolamentazione degli abbattimenti

1. In base al presente regolamento sono oggetto di salvaguardia, **ovvero ne è vietato l'abbattimento ed il danneggiamento a qualsiasi titolo:**

1. **gli alberi tutelati a livello regionale, come previsto dalla Legge della Regione Emilia Romagna n. 2 del 24 gennaio 1977**, così come modificata dai successivi atti legislativi regionali, e susseguenti Decreti attuativi del Presidente della Giunta Regionale;
2. **gli alberi riconosciuti di pregio a livello comunale e cartografati nell'elaborato P7.1 del PSC, a seguito di censimento del patrimonio verde e da successive implementazioni e aggiornamenti dello stesso;** gli eventuali nuovi censimenti, anche parziali, o gli aggiornamenti al censimento già effettuato, possono essere approvati con Determina Dirigenziale e recepiti nell'elaborato P7.1 del PSC come varianti allo stesso;
3. **gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm ($\varnothing > 25$ cm)**, misurata ad una altezza di 120 cm dal suolo;

4. gli alberi con più tronchi aventi somma delle circonferenze dei vari fusti superiore a 120 cm, misurate ad un'altezza di 120 cm dal suolo;
5. i **macchioni arbustivi, le storiche piantate di particolare pregio e le siepi naturali riconosciuti a livello comunale**, per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà e per funzione nel paesaggio (mitigante di impatti diversi, compartimentazione di aree urbanizzate, rete ecologica, ecc), e cartografati negli elaborati P7.1 e P8 del PSC, a seguito di censimento del patrimonio verde e di successive implementazioni e aggiornamenti dello stesso.

2. Le presenti prescrizioni valgono anche per gli alberi fruttiferi classificati di pregio.

3. **L'abbattimento** di alberi o arbusti oggetto di salvaguardia, con esclusione degli alberi di cui al comma I, punti 1 e 2, può essere **autorizzato solo in caso di**:

- morte dell'albero;
- stretta necessità;
- straordinarietà.

4. Morte dell'albero

L'abbattimento di alberi o arbusti morti deve avvenire previa comunicazione, anche via posta elettronica, **come da modulistica allegata o reperibile sul sito www.comune.re.it**, corredata di relativa documentazione fotografica. Il Comune potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare eventuali cause fitosanitarie e/o dolose della morte dell'albero. Qualora sia accertato il dolo, determinerà le procedure sanzionatorie per l'abbattimento senza autorizzazione. Il Comune, inoltre, potrà eseguire o fare eseguire un **sopralluogo** per verificare eventuali difformità rispetto alla documentazione ricevuta e potrà fornire eventuali indicazioni per la sostituzione dell'albero abbattuto, ove se ne ravvisi l'opportunità. Qualora sia accertata l'insussistenza della morte fisiologica dell'albero, saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione oltre che l'obbligo della sostituzione della pianta abbattuta.

5. Stretta necessità

Si ha stretta necessità quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire grave pericolo per l'incolumità pubblica delle persone o delle cose. In tal caso, il proprietario dovrà procedere all'abbattimento, **previa presentazione al Servizio Comunale competente di specifico atto di constatazione della situazione di fatto da parte di tecnici competenti**, quali Personale del **Consorzio Fitosanitario Provinciale e Personale del Corpo Forestale dello Stato**, ovvero sulla scorta di una perizia tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato e competente.

Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà eseguire o fare eseguire un **sopralluogo** per verificare la situazione di fatto.

Qualora sia accertata l'insussistenza dello stato di necessità saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

6. Straordinarietà

La straordinarietà si ravvisa quando:

1. gli alberi o gli arbusti presentino **gravi problemi di carattere fitosanitario**, non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere

- una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza;
- 2.gli alberi o gli arbusti presentino **scarso vigore vegetativo** in quanto giunti al termine del ciclo biologico;
 - 3.gli alberi o gli arbusti **provochino danni a strutture od opere esistenti**, sia pubbliche, sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta;
 - 4.gli alberi o gli arbusti presentino un **evidente stentato sviluppo vegetativo**, dovuto ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica;
 - 5.l'abbattimento sia ordinato da una **sentenza giudiziaria**, da allegare all'istanza;
 - 6.gli alberi o gli arbusti siano oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un'area verde che comporti il **miglioramento ambientale dell'area** stessa;
 - 7.gli alberi o gli arbusti rendano difficoltosa la realizzazione di **un'opera edilizia pubblica**, la realizzazione di un **piano particolareggiato** o di **opere edili private** o che comunque impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie.

Qualora ricorrano i casi di cui ai punti 1, 2 e 4 del presente comma, la situazione di fatto che determina la straordinarietà dell'abbattimento dovrà essere specificata, con apposita dichiarazione, redatta da parte di tecnici competenti, quali Personale del Consorzio Fitosanitario Provinciale e Personale del Corpo Forestale dello Stato, ovvero sulla scorta di una perizia tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato.

Qualora la situazione di fatto che determina la straordinarietà dell'abbattimento riguardi **possibili danni a strutture od opere esistenti, sia pubbliche, sia private di cui al punto 3, o i casi di cui ai precedenti punti 6 e 7 del presente comma, dovrà essere presentata apposita perizia, sottoscritta da tecnico abilitato.** Per i casi di cui al punto 3, l'abbattimento sarà autorizzato laddove il danno arrecato risulti superiore di 3 volte al valore delle piante da abbattere, calcolato secondo la metodologia descritta all'Allegato 4 del presente regolamento.. Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto. Qualora sia accertata l'insussistenza dello stato di straordinarietà saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

Articolo 5 – Autorizzazione all'abbattimento

1. **Chi intende abbattere piante oggetto di salvaguardia**, nei casi di straordinarietà previsti dal precedente articolo, **deve inoltrare domanda di autorizzazione al Servizio competente**,, anche via posta elettronica, come da modulistica allegata (Allegato 2) o reperibile sul sito www.comune.re.it, **specificando le caratteristiche delle piante stesse e le ragioni dell'intervento.**

2. All'istanza dovrà essere allegata la dichiarazione prevista nell'articolo precedente, redatta, a seconda dei casi, da parte di tecnici competenti, quali Personale del Consorzio Fitosanitario Provinciale e Personale del Corpo Forestale dello Stato, ovvero sulla scorta di una perizia tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato e competente.

3. Per gli abbattimenti autorizzati di alberi o siepi oggetto di salvaguardia vale il **principio della compensazione ambientale**, ossia la posa a dimora di un numero di nuovi esemplari tali da parificare il valore ornamentale dei soggetti rimossi, in sostituzione delle piante abbattute, secondo un progetto concordato con il Servizio

che rilascia le autorizzazioni. A tal fine, il richiedente dovrà dettagliare nella domanda di autorizzazione quante piante e di quali specie intende mettere a dimora in sito, ovvero in altre aree di proprietà o in disponibilità. Come riferimento si fornisce la tabella delle modalità sostitutive, illustrata al comma 2 dell'art. 15.

4. L'Amministrazione Comunale provvederà a rilasciare l'autorizzazione, o comunicare il diniego motivato della stessa, **entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza**. E' possibile ricevere l'autorizzazione o il diniego all'abbattimento, per chi lo richiede, sempre tramite posta elettronica.

5. Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà richiedere eventuale ulteriore **documentazione integrativa** od eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto.

6. Tale richiesta o l'**eventuale sopralluogo interromperanno il termine** sopra indicato, che riprenderà a decorrere dalla presentazione della nuova documentazione.

7. La mancata risposta dell'Amministrazione entro 30 giorni, ad eccezione dei casi in cui ricorra l'interruzione o la sospensione dei termini, costituisce autorizzazione implicita, in base alla ricorrenza dei principi del **silenzio - assenso**.

8. **L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza di domanda di autorizzazione, o altri interventi volti a compromettere la vita degli alberi, comportano le sanzioni previste all'articolo 24 del presente Regolamento.**

9. **Le piante abbattute senza autorizzazione dovranno essere sostituite con alberi della stessa specie** (o di altre specie, se concordato con il Servizio che provvede al rilascio delle autorizzazioni) **e come indicato nella seguente tabella.**

10. Il numero di individui che si consiglia di porre a dimora nel nuovo impianto sostitutivo deve essere proporzionato alle dimensioni dell'area di interesse e rispettare le distanze di impianto consigliate dal presente regolamento e quelle imposte dalla legge.

Tabella relativa alle modalità di sostituzione delle piante abbattute senza autorizzazione

ALBERO ABBATTUTO SENZA AUTORIZZAZIONE	NUOVO IMPIANTO SOSTITUTIVO
Diametro fino a cm 40	N. 2 PIANTE: diametro minimo cm 10
Diametro fino a cm 70	N. 3 PIANTE: diametro minimo cm 10
Diametro fino a cm 100	N. 4 PIANTE: diametro minimo cm 10
Diametro fino a cm 130	N. 5 PIANTE: diametro minimo cm 10
Diametro oltre cm 130	N. 7 PIANTE: diametro minimo cm 10
Modalità di sostituzione delle piante abbattute senza autorizzazione	Le dimensioni sopra citate devono essere misurate a 120 cm dal colletto.

11. In caso di non disponibilità di aree private per l'impianto degli esemplari sostituitivi, è possibile far eseguire lo stesso su aree di proprietà pubblica, concordando luogo e specie con i tecnici dell'Amministrazione comunale.

Articolo 6 – Potature

1. La potatura è un intervento che, nelle piante ornamentali correttamente impiantate, riveste un carattere straordinario.

2. Un albero correttamente impiantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche o di situazioni particolari, **quali, a titolo esemplificativo, l'essere posizionato in prossimità di strade od edifici**, non necessita, di norma, di tale intervento.

3. Qualora si ravvisi la necessità di effettuare la potatura, questa **è da eseguire** a regola d'arte, secondo le corrette tecniche arboricole ed in relazione alle specifiche esigenze del caso, mantenendo, per quanto possibile, il naturale portamento di ogni esemplare arboreo. Per potatura a regola d'arte si intende quella definita "potatura a tutta cima" tramite tagli di ritorno che interessino branche e rami di diametro non superiore a 10 cm.

4. I periodi di potatura all'interno dei quali eseguire gli interventi sono i seguenti.

- ❑ Dalla fine di novembre a marzo, durante il massimo riposo vegetativo della pianta, per la potatura secca delle latifoglie a foglia caduca e persistente. **E'** possibile eseguire interventi di potatura verde, nel periodo estivo, con tagli di piccole dimensioni.
- ❑ Il periodo tardo invernale per le latifoglie sempreverdi sensibili alle basse temperature.
- ❑ Il periodo tardo invernale, durante il riposo vegetativo, per le conifere.
- ❑ Tutto l'anno per gli interventi di rimonda del secco, su branche e rami morti, e per gli interventi cesori su siepi o arbusti a forma obbligata.

5. La recisione di radici con diametro maggiore di 2 cm deve essere eseguita con tagli netti.

6. E' consigliata la disinfezione degli strumenti di taglio, almeno all'inizio e al termine degli interventi, mediante l'uso di soluzioni di sali quaternari di ammonio al 1-2% o di ipoclorito di sodio al 2-3%.

7. E' consigliata la disinfezione delle superfici di taglio aventi un diametro maggiore di 10 cm sui rami e sulle branche e di 2 cm sulle radici, usando appropriate quantità di agrofarmaci rameici formulati in sospensione acquosa concentrata.

8.: E' vietata, tranne che nei casi dei successivi commi 11 e 12,

- ❑ la capitozzatura degli esemplari arborei ornamentali, poiché tale tipologia di intervento modifica negativamente il quadro morfofisiologico delle piante, con conseguenze sia sullo stato fitosanitario sia fotostatico degli individui. La capitozzatura danneggia infatti gravemente e irrimediabilmente gli alberi, in quanto favorisce l'insorgenza di patologie del legno, può rendere più instabile e perico-

losa la pianta, accorcia solitamente la vita dell'albero e ne snatura la forma della chioma.

- la recisione a strappo delle radici e la lesione delle stesse con ferite laceranti, al fine di evitare l'insorgenza e la successiva propagazione di patologie radicali.

9. Si sconsiglia l'uso di attrezzi meccanici rotanti (sfrangiatori) per potare alberi, cespugli e siepi, in quanto producono lesioni fortemente lacerate, sfilacciamenti, tagli multipli nei fusti e favoriscono la propagazione di fitopatogeni da ferita

10. Si sconsiglia il taglio di rami di diametro superiore a 10 cm.. Sono ammessi interventi di potatura su rami di diametro superiore a 10 cm o in epoche non ottimali, purché eseguiti con tecniche appropriate o in caso di grave ed imminente situazione di pericolo.

11. Le capitozzature sono **ammesse** solo ove necessarie, per la costituzione o il mantenimento di forme obbligate e per il mantenimento delle alberature le cui chiome siano già state alterate in precedenza mediante questa tipologia di intervento.

12. Chi intenda effettuare capitozzature o potature radicali di rami di dimensioni ragguardevoli, deve inoltrare domanda come da modulistica allegata (Allegato 3), al Servizio competente, specificando le caratteristiche delle piante stesse e motivando in modo accurato le ragioni che rendono necessario l'intervento.

Articolo 7 – Tutela dell'area di pertinenza delle alberature esistenti

1. Per area di pertinenza delle alberature, **sia relativamente alle radici sia allo spazio aereo**, si intende l'area della circonferenza ideale tracciata sul terreno, avente come centro il punto centrale del tronco dell'albero e come raggio il segmento fino alla proiezione sul terreno dei margini esterni della chioma a raggiunta maturità.

2. Tale area rappresenta la superficie necessaria a garantire la vita delle piante in condizioni soddisfacenti.

3. L'area di pertinenza per gli esemplari arborei di notevole pregio scientifico e monumentale è stata fissata dalla Regione Emilia Romagna in un raggio minimo di 3 metri dalla base del tronco.

4. Nell'area di pertinenza è vietato costruire opere di qualunque genere. **In caso di violazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 24 del presente Regolamento.**

5. Per i piccoli interventi, **quali, a titolo esemplificativo, la posa di cordolature, la posa di basamenti per panchine, eccetera (e comunque per opere che non intacchino l'apparato radicale)** è possibile derogare fino alla distanza minima dalla base del tronco di 2 metri, ad eccezione delle alberature tutelate.

6. Le aree di pertinenza, così definite, potranno essere interessate dalla posa di pavimentazioni superficiali permeabili fino alla distanza minima dalla base del tronco di 50 cm.

7. Tali pavimentazioni non dovranno alterare lo strato superficiale del terreno, né arrecare danno alla pianta.

8. Qualora attorno agli alberi si realizzino pavimentazioni impermeabili, **quali, ad esempio, di asfalto o in calcestruzzo**, si dovrà lasciare permeabile l'intera superficie dell'area di pertinenza.

Tabella per la definizione delle aree di pertinenza minime in funzione del diametro del fusto della pianta (misurato a 120 cm dal colletto) a maturità raggiunta

DIMENSIONI PIANTE	RAGGIO
Per piante con diametro inferiore a 20 cm ($\varnothing < 20$ cm)	2,0 m
Per piante con diametro da 20 cm a 40 cm ($20 \leq \varnothing < 40$)	2,5 m
Per piante con diametro da 40 cm a 60 cm ($40 \leq \varnothing < 60$)	3,0 m
Per piante con diametro superiore a 60 cm ($\varnothing \geq 60$)	4,0 m
Arbusti	2,0 m

Articolo 8 – Divieto di danneggiamento

1. Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste da norme di Legge, è vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che provochi il danneggiamento delle piante, come già sanzionato dall'articolo 47 del Regolamento di Polizia Locale.

2. In particolare, sono vietati i seguenti comportamenti:

1. depositare o versare nelle aree di pertinenza delle alberature sali, oli minerali, acidi, basi, vernici e altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo, nonché sostanze fitotossiche, **ad eccezione della distribuzione di sali antigelivi per motivi di sicurezza pubblica;**
2. rendere impermeabili con pavimentazioni le aree di pertinenza delle alberature;
3. **realizzare scarichi o discariche, non autorizzati, nelle aree di pertinenza delle alberature, comportamento sanzionato dagli articoli 192 e 255 del Decreto Legislativo 152/2006 – Testo unico delle norme in materia ambientale;**
4. effettuare ricarichi di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante nelle aree di pertinenza delle piante;
5. servirsi di aree a bosco, a parco e comunque di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali ed artigianali in genere, **ad eccezione dei casi in cui siano già state rilasciate specifiche autorizzazioni;**

6. effettuare scavi di qualsiasi natura e, in particolare, per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata, quali tubazioni per gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, e reti fognarie, che compromettano seriamente gli apparati radicali, **ad eccezione dei casi in cui siano già state rilasciate specifiche autorizzazioni;**
7. **affiggere alle alberature cartelli, manifesti e simili**, qualora tale comportamento provochi danni alle piante, comportamento sanzionato dall'articolo 47 del Regolamento di Polizia Locale.
3. L'aver provocato danneggiamenti alle piante o l'aver tenuto uno dei comportamenti sopra specificati, qualora non sia compromessa la vita della stessa pianta, costituisce atto vietato soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24.
4. L'aver provocato danneggiamenti alle piante o l'aver tenuto uno dei comportamenti sopra specificati, che comprometta la vita della pianta, costituisce abbattimento non autorizzato della stessa, con applicazione della specifica sanzione prevista dall'articolo 24 per tale fattispecie.
5. Chiunque provochi il danneggiamento di piante di proprietà comunale è tenuto a **risarcire l'Amministrazione Comunale, mediante il pagamento di una somma pari al valore delle stesse**, secondo i parametri fissati dal presente Regolamento e descritti nell'Allegato 4.

Tabella per la definizione della distanza critica dal colletto (distanza minima) da rispettarsi nell'esecuzione di scavi

DIAMETRO DEL FUSTO (CM) MISURATO A UN'ALTEZZA DI 120 CM DAL SUOLO	DISTANZA CRITICA (M)
Arbusti	1,0 m
Inferiore a 20 cm ($\varnothing < 20$)	1,0 m
Da 20 cm a 25 cm ($20 \leq \varnothing < 25$)	1,5 m
Da 25 cm a 37 cm ($25 \leq \varnothing < 37$)	2,0 m
Da 37 cm a 50 cm ($37 \leq \varnothing < 50$)	2,5 m
Superiore a 50 cm ($\varnothing \geq 50$)	3,0 m

Articolo 9 – Norme per gli interventi edilizi e per la difesa delle piante in area di cantiere

1. Ogni progetto edilizio, che preveda modificazioni di un'area verde esistente, deve contenere **uno o più elaborati redatti da un tecnico abilitato** e competente da cui emergano chiaramente la tipologia delle aree a verde, quali, a titolo esemplificativo, prato, zone alberate o con arbusti e siepi, zone con arredi, corsi d'acqua, le alberature da mettere a dimora, con indicazione del genere e della specie botanica e le opere di arredo previste.

2. Per ogni intervento che insiste su un'area verde esistente, è necessaria la presentazione all'interno della pratica per la richiesta del titolo abilitativo, della comunicazione di inizio attività o della segnalazione certificata di inizio attività dei seguenti documenti:

- ❑ **elaborato cartografico e fotografico di rilievo del verde esistente**, corredato delle caratteristiche botaniche (misure circonferenza o diametro, genere e specie) e fitosanitarie delle alberature eseguite da tecnici competenti e **individuazione dell'area di pertinenza di ogni pianta**, così come definita all'articolo 7, eseguite da un tecnico abilitato. In base alle peculiarità della progettazione i progetti del verde potranno essere redatti da un tecnico abilitato del settore con l'affiancamento di altre figure professionali;
- ❑ **elaborato cartografico di progetto** nel quale sia sviluppata il progetto del verde con indicazione delle superfici permeabili, delle alberature da mantenere, delle specie arboree ed arbustive previste, delle dimensioni delle piante da mettere in opera e relative aree di pertinenza. Nell'elaborato dovranno essere individuate le pavimentazioni di progetto e le opere previste che possano interferire con le chiome o con l'apparato radicale. Nel caso di giardini storici, dovrà essere esplicita una corretta ricostruzione filologica degli assetti;
- ❑ **elaborato cartografico di sovrapposizione del verde esistente e di progetto**, con l'indicazione di piante, arbusti e siepi da conservare e di quelle da abbattere (giallo-rosso).

3. Nell'eventualità di un riassetto che preveda l'abbattimento di alberature esistenti oggetto di salvaguardia, il comune potrà autorizzare l'abbattimento contestualmente al rilascio del permesso di costruire.

4. Per ogni intervento che insiste su un'area verde esistente nella quale sono presenti alberature o macchie arbustive come definite dall'art. 4 comma 1, il Servizio preposto al rilascio delle autorizzazioni deve essere coinvolto nell'istruttoria di autorizzazione, per una valutazione del progetto nell'ottica del Regolamento del Verde / per una verifica del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

5. **La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio**, nei limiti delle competenze stabilite dall'art. 3 della L.R. 31/2002 e dall'art. 5.4.2 del RUE, verifica il corretto inserimento dei progetti nel contesto urbano, paesaggistico ed ambientale anche in relazione alle presenti norme, ed in particolare per quanto riguarda il rispetto e la salvaguardia delle alberature preesistenti.

6. Le difformità riscontrate tra progetto e lavori eseguiti che provochino danneggiamenti alle alberature preesistenti sono soggette alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24 del presente Regolamento.

7. Gli interventi edilizi e, in particolare, quelli che interessano il sottosuolo, dovranno essere realizzati **nel rispetto delle alberature, degli arbusti e delle siepi di pregio esistenti**, di cui è previsto il mantenimento avendo particolare cura di non danneggiarne gli apparati radicali. (Vedi allegato 6)

8. Nella progettazione dei parcheggi alberati, si dovranno prevedere aiuole adeguate (minimo 3 mq e installazione di protezioni del fusto se aiuola a raso piano stradale) alla dimensione che l'albero raggiungerà al suo massimo sviluppo. Le specie dovranno essere scelte in base al loro impatto sulla qualità dell'aria e in numero tale da permettere un corretto scambio di ossigeno e l'assorbimento di sostanze inquinanti. Dovranno essere favorite specie autoctone, tenendo conto dell'integrazione delle stesse nel paesaggio circostante.

9. Per gli interventi di realizzazione di **impianti fotovoltaici** è necessario dettagliare negli elaborati progettuali l'ombreggiamento delle alberature presenti nell'intorno, e richiedere l'autorizzazione per il loro eventuale abbattimento **contestualmente** alla presentazione del titolo abilitativo, come previsto dal comma 3.

10. **Negli insediamenti di una certa dimensione**, sia agricoli, quali ad esempio allevamenti zootecnici, bacini di stoccaggio per liquami, che industriali, artigianali e commerciali, come ad esempio stabilimenti e capannoni, si dovrà prevedere una **consistente vegetazione perimetrale**, al fine di creare una barriera verde capace di mitigare gli impatti sull'ambiente e scegliere specie arboree e arbustive che abbiano peculiari proprietà ad abbattere inquinanti, produrre ossigeno e attutire i rumori, favorendo le specie autoctone.

11. **Gli interventi edilizi devono essere eseguiti con modalità atte a salvaguardare il verde esistente**; a tal fine, **in area di cantiere, sono vietati tutti i comportamenti elencati all'articolo 8** del presente Regolamento.

12. **In area di cantiere**, al fine di proteggere gli alberi, gli arbusti e le siepi da conservare, **si devono realizzare adeguate protezioni, atte ad evitare urti e contatti con i mezzi**.

13. **Gli impianti di riscaldamento del cantiere dovranno essere realizzati ad una distanza minima di 5 m dalla chioma degli alberi e dei cespugli**.

14. **Nel caso in cui sia necessario alzare il livello del suolo in prossimità di un albero, bisognerà salvaguardare il colletto e l'orizzonte radicale dell'albero**, facendo uso di materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad es: griglie, ghiaia, pietrisco... fino al livello finale della eventuale ricarica).

15. **Il Comune agevola tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante**, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera di grigliati o di varie protezioni.

Articolo 10 – Difesa fitosanitaria

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio vegetale **è obbligatorio**, ai sensi della normativa vigente in materia, **prevenire la diffusione delle principali malattie e dei**

parassiti animali e vegetali, che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

2. È obbligatoria la lotta contro i patogeni, indicati all'allegato 4. I proprietari, i gestori ed i conduttori dei terreni (agricoli e non) in cui si trovano piante colpite da tali patogeni, devono comunicarne immediatamente la presenza al *Servizio Fitosanitario della Regione Emilia Romagna*, ovvero al *Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia*. Quest'ultimo stabilirà, previo sopralluogo, le modalità di intervento più idonee.

3. Non si possono eseguire trattamenti durante la fioritura delle piante. Il trattamento chimico è consentito soltanto qualora altri mezzi di lotta si siano rivelati inefficaci. In tal caso, si dovranno utilizzare prodotti a minor impatto ambientale, non dannosi per l'uomo, gli animali e l'ambiente, nelle dosi, nei tempi e con le modalità di distribuzione più idonee; ossia solo prodotti fitosanitari registrati.

4. L'installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori è ritenuto metodo utile al fine di contribuire al contenimento biologico degli insetti fitofagi, nonché per produrre effetti positivi sulla componente faunistica dell'ecosistema.

5. La scelta delle specie botaniche, indicate nella *tabella relativa agli alberi ed arbusti autoctoni consigliati (Tabelle 1A e 1B)* e nella *tabella relativa agli altri alberi e arbusti consigliati (Tabelle 2A e 2B)* allegate, dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni e dei consigli del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia Romagna.

6. Nel caso in cui, all'interno del territorio comunale, si verificasse un forte e rilevante attacco di insetti fastidiosi (*ad es: fantria* o altri), tale da causare significativi problemi a persone e piante, il **Servizio competente** del Comune dovrà comunicare le modalità d'intervento e le disposizioni cui attenersi.

Articolo 11 – Scelta delle specie botaniche nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. Le piante dovranno essere messe a dimora a regola d'arte e possedere requisiti standard minimi di salute, in modo tale da assicurare la massima garanzia di attecchimento e garantire le condizioni ideali di sviluppo (vedi Allegato 7).

2. La scelta delle specie botaniche deve avvenire tenendo conto del luogo e della natura del terreno interessato, degli aspetti naturali, paesaggistici, ambientali e culturali del territorio in generale, nonché delle disposizioni ed indicazioni del *Servizio Fitosanitario della Regione Emilia Romagna*.

3. Dovranno essere così rispettati i seguenti criteri:

□ **Per interventi di rinaturalizzazione:** è consentita solo la messa a dimora di alberi ed arbusti di specie autoctone. Tali interventi riguardano rimboschimenti, siepi di campagna e macchioni arbustivi, necessari a ricostruire l'equilibrio dell'ecosistema naturale originale.

□ **Per interventi in zona agricola:** è prevista la messa a dimora di alberi ed arbusti di specie autoctone, facendo particolare attenzione alle aree protette limitrofe (*Parco del Crostolo, Oasi di Marmirolo, Parco del Rodano, Parco del Modolena e del*

Quaresimo, Aree di Riequilibrio Ecologico...), al fine di conservare e migliorare la biodiversità naturale.

□ **Per interventi nelle zone urbane:** si consiglia l'uso prevalente di latifoglie decidue, privilegiando le specie botaniche indicate nella *Tabella relativa agli alberi ed arbusti autoctoni consigliati (Tabelle 1A e 1B)* e nella *Tabella relativa agli altri alberi e arbusti consigliati (Tabelle 2A e 2B)* allegate. Gli interventi all'interno dell'area urbana, anche se fortemente artificiale ed antropizzata, devono mirare comunque ad un miglioramento ambientale.

4. Interventi sconsigliati: è ritenuta inopportuna la messa a dimora delle piante indicate nella *Tabella relativa agli alberi sconsigliati (Tabella 3)* allegata, in quanto le stesse sono spesso considerate infestanti e in contrasto con lo sviluppo della vegetazione autoctona.

5. Gli interventi da effettuarsi in luoghi come cimiteri, parchi e giardini storici, non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo, laddove adeguatamente motivati e documentati da valide ragioni storiche e culturali.

Articolo 12 – Distanze minime nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. Per le distanze minime da rispettare nella messa a dimora di alberi e siepi in prossimità di confini, strade, ferrovie e corsi d'acqua, **si applica la normativa vigente.**

2. Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, **le distanze minime di impianto da rispettare sono le seguenti:**

TIPOLOGIA DEGLI ALBERI	DISTANZE MINIME DI IMPIANTO	ESEMPI
Alberi che a maturità avranno un'altezza superiore a 20 m (alberi di I ^a grandezza)	12 m	Platani, pioppi, frassini, tigli, farnia
Alberi che a maturità avranno un'altezza compresa tra 10 m e 20 m (alberi di II ^a grandezza)	8 m	Aceri campestre, carpino bianco
Alberi che a maturità avranno un'altezza inferiore a 10 m (alberi di III ^a grandezza)	6 m	Salice da ceste, mirabolano
Alberi con portamento fastigiato o piramidale	6 m	Pioppo cipressino, quercia fastigiata, carpino piramidale

Tabella delle distanze minime di impianto nelle aree verdi libere da qualsiasi vincolo o normativa

Articolo 13 – Tutela degli alberi di pregio

1. Il Comune di Reggio Emilia promuove la tutela e la valorizzazione **degli alberi riconosciuti di pregio a livello comunale e cartografati nell'elaborato P7.1 del PSC, a seguito di censimento del patrimonio verde e da successive implementazioni e aggiornamenti dello stesso**; nonché dei filari e delle alberate, ai sensi della vigente legislazione regionale e nazionale. Gli alberi di pregio tutelati dal presente Regolamento si suddividono in:

- **alberi monumentali tutelati con apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale**, ai quali si applicano le disposizioni della L.R. 2/1977 e successive modifiche;
- **alberature definite “meritevoli di tutela” dal PTCP**;
- **ulteriori alberature di pregio** individuate mediante censimenti attuati dal Comune di Reggio Emilia.

Le disposizioni della L.R. 2/1977 e ss.mm. si applicano anche a queste ulteriori categorie di alberature di pregio, a norma dell'art. 2.9 delle Norme di attuazione del PSC.

2. I proprietari di alberi di pregio devono adottare tutti gli accorgimenti utili e necessari, al fine di proteggere gli alberi da eventuali agenti nocivi, eliminando le cause di danno alla vitalità degli stessi.

3. Il Comune potrà contribuire, unitamente alla Regione Emilia Romagna, alla conservazione degli alberi di pregio.

Articolo 14 – Interventi sugli alberi di pregio

1. Tutti gli interventi di **abbattimento**, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale, **nonché potature da eseguirsi sugli alberi di pregio** devono essere **autorizzati dal Comune**, previo parere del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna.

2. **Il mancato adempimento delle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione determina l'automatica revoca della stessa e l'applicazione delle relative sanzioni.**

3. Per quanto riguarda gli alberi monumentali tutelati dalla Legge della Regione Emilia-Romagna del 24 gennaio 1977 n. 2 e ss.mm., gli interventi sono da considerarsi eccezionali ed autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario, previo parere vincolante del Servizio Fitosanitario Regionale.

4. Sono consentiti interventi sugli esemplari allevati per anni in forma obbligata e per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità.

5. Il proprietario è tenuto a conservare la forma della chioma più opportuna a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

Articolo 15 – Sostituzioni a seguito di abbattimenti di alberi di pregio

1. In caso di abbattimento autorizzato di alberi di pregio, in sostituzione degli stessi **dovranno essere poste a dimora piante della stessa specie, salvo diverse disposizioni del Comune.** Di norma, l'impianto degli esemplari in sostituzione dovrà avvenire preferibilmente nello stesso luogo in cui era presente l'esemplare tutelato; il Servizio che provvede al rilascio dell'autorizzazione, potrà autorizzare l'impianto sostitutivo in altro luogo rispetto alla localizzazione della pianta abbattuta ovvero, in assenza di aree disponibili, su area di proprietà pubblica.

2. Gli impianti di sostituzione dovranno avvenire come indicato nella seguente tabella:

ALBERO ABBATTUTO	NUOVO IMPIANTO SOSTITUTIVO
Diametro inferiore a 50 cm ($\varnothing < 50$)	N. 1 PIANTA: classe di circonferenza minima 6-8 cm
Diametro da 50 cm a 100 cm ($50 \leq \varnothing < 100$)	N. 1 PIANTA: classe di circonferenza minima 8-10 cm
Diametro superiore a 100 cm ($\varnothing \geq 100$)	N. 1 PIANTA: classe di circonferenza minima 10-12 cm

Tabella relativa alle modalità di sostituzione degli alberi di pregio

Le dimensioni sopra citate devono essere misurate a 120 cm, dal colletto.

3. Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale, nonché potature da eseguirsi sugli alberi di pregio, **che non siano preventivamente autorizzati sono soggetti alle sanzioni previste dall'articolo 24 del presente Regolamento.**

Articolo 16 – Salvaguardia dei parchi e giardini di significato storico, architettonico ed ambientale

1. Gli interventi, anche di manutenzione, che interessano parchi e giardini di pregio con caratteristiche di significato storico, architettonico ed ambientale, sono consentiti se diretti alla conservazione di tali aree verdi e al ripristino delle originarie caratteristiche. Ovviamente sono fatti salvi gli interventi tesi al restauro ed al rinnovamento dell'area soprattutto in relazione al fisiologico deperimento delle piante originarie e al progredire naturale dei cicli biologici dei soggetti vegetali.

2. Gli interventi di cui al primo comma, devono avvenire nel rispetto del presente regolamento e **previa presentazione al Servizio competente di un apposito progetto, approvato dalla Commissione per la Qualità architettonica e il Paesaggio, sentito il parere del Servizio che ha funzioni relative alla manutenzione del verde e della Consulta del Verde.**

Articolo 17 – Ambito di applicazione e destinatari

1. Le disposizioni **che seguono** si applicano a tutte le aree adibite a verde pubblico, quali parchi, giardini o verde pubblico in genere, di proprietà **o in gestione da parte dell'Amministrazione Comunale**.

Articolo 18 – Comportamenti vietati

Nelle aree adibite a verde pubblico sono vietati i seguenti comportamenti:

1. scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area verde;
2. collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni o altri mezzi pubblicitari alle piante;
3. addestrare cani.

Le sanzioni per la mancata osservanza dei divieti sopra riportati sono indicate nell'articolo 24 del presente Regolamento.

Sono altresì vietati anche i seguenti comportamenti, sanzionati, secondo casi specifici, dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – Testo unico delle norme in materia ambientale e dai Regolamenti di Polizia Locale e sulla Tutela ed il Benessere degli Animali:

- accendere fuochi come sanzionato dal Regolamento di Polizia Locale;
- imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne o gli arredi come sanzionato dal Regolamento di Polizia Locale;
- alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo e il tappeto erboso come sanzionato dal Regolamento di Polizia Locale ;
- danneggiare o tagliare alberi e arbusti o parti di essi come sanzionato dal Regolamento di Polizia Locale;
- inquinare il terreno, le fontane, i corsi e le raccolte d'acqua, nonché abbandonare rifiuti di qualsiasi genere come sanzionato dagli articoli **192 e 255 del Decreto Legislativo 152/2006 – Testo unico delle norme in materia ambientale** e dal Regolamento di Polizia Locale;
- danneggiare in qualsiasi modo le strutture, le infrastrutture e le attrezzature esistenti, quali sedili, panchine, giochi per ragazzi, muretti e specchi d'acqua come sanzionato dal Regolamento di Polizia Locale;
- abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi come sanzionato dal Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali ;
- tenere incustoditi animali così da provocare danni a persone e/o cose, salvo in questi casi l'applicazione di disposizioni penali in materia, come sanzionato dal Regolamento di Polizia Locale e dal Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali;
- permettere al proprio animale, o ad un animale in propria custodia, di imbrattare i viali ed i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. in assenza di queste ultime, il proprietario è tenuto a provvedere personal-

mente, con i mezzi opportuni, al mantenimento o al ripristino del decoro e dell'igiene del luogo, come sanzionato dal Regolamento di Polizia Locale e dal Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali;

- accedere alle aree di verde pubblico con qualsiasi veicolo a motore, come sanzionato dal Regolamento di Polizia Locale.

Art. 19 – Comportamenti ed azioni soggetti ad autorizzazione

1. Nelle aree adibite a verde pubblico, il **Comune**, previa apposita richiesta dei singoli cittadini, enti pubblici o privati, società, gruppi o associazioni, può autorizzare le seguenti attività:

- introdurre veicoli a motore per particolari esigenze;
- organizzare assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
- installare attrezzature mobili;
- campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio
- accendere fuochi per la preparazione di braci e carbonelle ed accendere petardi e fuochi d'artificio
- mettere a dimora piante ed introdurre animali selvatici
- raccogliere semi, frutti ed erbe selvatiche
- esercitare forme di commercio o altre attività
- utilizzare immagini delle aree a verde pubblico per scopi pubblicitari
- affiggere e distribuire avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa
- entrare a cavallo o introdurre altri animali di grossa taglia.

2. Nel caso in cui le precedenti attività vengano svolte senza autorizzazione è prevista la sanzione amministrativa di cui all'articolo 24 del presente Regolamento.

Art. 20 – Fossi, canali, corsi d'acqua ed aree incolte

1. È **vietato**, , effettuare il diserbo lungo le sponde dei fossi, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, **mediante l'uso del fuoco** e il diserbo chimico.

2. È **vietato** inoltre tombare fossi e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo, ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico sanitari o interessati da nuovi attraversamenti stradali comunque previa autorizzazione comunale.. Il trasgressore sarà obbligato al ripristino dello stato dei luoghi precedente alla realizzazione dell'intervento vietato.

3. **Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 non si applicano** agli interventi realizzati dal Comune, dal Consorzio di bonifica da altri enti competenti per ragioni di pubblica utilità, volti a garantire il regolare deflusso delle acque, degli scoli e dei fossi irrigui.

Art. 21 – Salvaguardia dei maceri e degli specchi d’acqua

1. Sono salvaguardati i maceri e gli specchi d’acqua nonché la vegetazione riparia.
2. È vietato il loro riempimento totale e parziale, salvo sussistano motivate ragioni igienico – sanitarie certificate dagli organi competenti, che rendano necessario tale intervento, e previa autorizzazione comunale.
3. La chiusura dei maceri e degli specchi d’acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere autorizzata dal Comune solo ove sia necessaria per un sostanziale miglioramento ambientale, inteso in termini di variabilità biologica.
4. In caso di violazione delle suddette disposizioni, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 24 del presente regolamento.
5. È vietato scaricare nei maceri e negli specchi d’acqua **rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti, così** come sanzionato dagli articoli **192/2° e 255/1° Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – Testo unico delle norme in materia ambientale.**

Art. 22 – Salvaguardia delle siepi, dei macchioni arbustivi e dei tutori vivi delle piante in ambiente agricolo

1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1°, è **vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che provochi il danneggiamento di macchioni arbustivi, delle storiche piantate di particolare pregio** e delle siepi naturali di particolare pregio, per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, nonché funzione (mitigazione impatti, compartimentazione, reti ecologiche).
2. È consentita la loro manutenzione con interventi atti a preservarne l’esistenza e la capacità rigenerativa.
3. L’abbattimento o l’estirpazione di **macchioni arbustivi, delle storiche piantate e delle siepi naturali** riconosciuti a livello comunale di particolare pregio, per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà potrà essere **autorizzata**:
 - **nei casi previsti dall’articolo 4** del presente regolamento, provvedendo alla sostituzione delle piante abbattute;
 - qualora l’abbattimento o l’estirpazione facciano parte di un progetto di riqualificazione del verde e delle aree naturali che comporti una **miglioria ambientale dell’esistente.**
4. Non sono soggette a tale disposizione le aree di pertinenza degli edifici.
5. **Nei casi di abbattimenti o di estirpazioni non autorizzati si applicheranno le sanzioni previste dall’articolo 24** del presente Regolamento, per ogni metro lineare di siepe o metro quadrato di macchia arbustiva.
6. **Si sconsiglia** l’utilizzo di trinciaerba, trinciamenti o simili per il contenimento di siepi o di macchioni arbustivi.

7. Quanto sopra **non si applica** agli interventi realizzati dal Consorzio di bonifica e da altri enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque, degli scoli e dei fossi irrigui.

8. Gli abbattimenti dei tutori vivi delle piante, compiuti con gli incentivi comunitari, e le realizzazioni future, effettuate secondo le prescrizioni del Piano Agricolo Comunitario, **sono esclusi** dal presente articolo.

Disposizioni finali

Art. 23 – Vigilanza

1. **Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento** sono i pubblici ufficiali appartenenti al Servizio che provvede al rilascio delle autorizzazioni in materia, gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, al Corpo Forestale dello Stato e tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie (G.G.E.V.), le Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente (G.E.L.) e le Guardie Giurate Volontarie di Pro Natura con le modalità previste dalla Legge Regionale 3 luglio 1989, n.23, nonché nell'ambito di quanto previsto dalle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia.

2. Le violazioni amministrative vengono accertate secondo quanto previsto dalla Legge n. 689 del 1981.

3. Presso il **Servizio che provvede al rilascio delle autorizzazioni** in materia è istituito il **Coordinamento dei soggetti preposti alla vigilanza**. Tale Servizio (Servizio Manutenzione del Verde) costituisce il referente presso l'amministrazione comunale di tali soggetti, ed ha il compito di raccogliere le segnalazioni di eventuali infrazioni al presente Regolamento e di smistarle ai vari organismi preposti alla vigilanza; ha inoltre il compito di coordinare e programmare l'attività di vigilanza fra i vari organismi al fine di evitare sovrapposizioni.

4. Gli organi addetti al controllo elencati al comma 1 sono preposti anche alla vigilanza dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento **all'interno dei cantieri edili**. Tale attività di vigilanza si può svolgere su segnalazione degli uffici comunali competenti e dei cittadini.

Art. 24 – Sanzioni

1. **Le violazioni** alle norme del presente regolamento, che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali in materia, **sono sanzionate**, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come modificato dall'articolo 16 della Legge n. 3/2003, in misura differenziata, a seconda della gravità della violazione, nel seguente modo:

ARTICOLI VIOLATI	OGGETTO	SANZIONE
4	MANCATA COMUNICAZIONE OD ABBATTIMENTO NON AUTORIZZATO DI ALBERI	
	<ul style="list-style-type: none"> • DIAMETRO DA 25 CM A 35 CM 	DA € 30 A € 240
	<ul style="list-style-type: none"> • DIAMETRO DA 35 CM A 50 CM 	DA € 50 A € 400
	PER DIAMETRI SUPERIORI AI 50 CM	€ 100 IN PIU' OGNI 10 CM
6	POTATURE EFFETTUATE IN PERIODO ERRATO, CHE COSTITUISCANO DANNO GRAVE O POSSANO PROVOCARE DEPERIMENTO O MORTE DELLA PIANTA; POTATURE EFFETTUATE CON MODALITA' DANNOSE PER LA PIANTA (CAPITIZZATURE, TAGLIO DI RAMI DI DIMENSIONI RAGGUARDEVOLI)	DA € 20 A € 100
7	MANCATO RISPETTO DELL'AREA DI PERTINENZA	DA € 30 A € 240
8	DANNEGGIAMENTI SPECIFICI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE O DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 2006 - TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA AMBIENTALE	DA € 25 A € 500
9	DIFFORMITA' ESECUTIVA DAL PROGETTO CHE PROVOCA DANNEGGIAMENTI ALLE ALBERATURE PREESISTENTI	DA € 70 A € 500
14 -15	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI PREGIO O TUTELATI	
	<ul style="list-style-type: none"> • ABBATTIMENTO SENZA AUTORIZZAZIONE PER DIAMETRI FINO A 50 CM 	DA € 100 A € 500
	<ul style="list-style-type: none"> • ABBATTIMENTO SENZA AUTORIZZAZIONE OLTRE I 50 CM 	€ 200 IN PIU' OGNI 10 CM
	<ul style="list-style-type: none"> • ESECUZIONE DI INTERVENTI VIETATI 	DA € 60 A € 480
18	COMPORAMENTI VIETATI	DA € 25 A € 500

ARTICOLI VIOLATI	OGGETTO	SANZIONE
19	COMPORAMENTI ED AZIONI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE	DA € 25 A € 160
20	DISERBO CON IL FUOCO O CHIMICO – da 0 a 50 metri lineari	DA € 30 A € 240
	DISERBO CON IL FUOCO O CHIMICO – oltre i 50 metri lineari	DA € 50 A € 400
21	SALVAGUARDIA DI MACERI E SPECCHI D'ACQUA	DA € 90 A € 500
22	SALVAGUARDIA DELLE SIEPI, DEI MACCHIONI ARBUSTIVI E DEI TUTORI VIVI DELLE PIANTE IN AMBIENTE AGRICOLO – VIOLAZIONI PREVISTE DAL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 22	
	• ABBATTIMENTO SENZA AUTORIZZAZIONE DI SIEPE O MACCHIA – da 0 a 50 metri lineari	DA € 100 A € 500
	• ABBATTIMENTO SENZA AUTORIZZAZIONE DI SIEPE O DI MACCHIA – oltre i 50 metri lineari	DA € 200 A € 1000
	• ESECUZIONE DI INTERVENTI VIETATI – DANNEGGIAMENTI ED ALTRE IPOTESI DI COMPORAMENTI ILLECITI – da 0 a 50 metri lineari	DA € 60 A € 480
	• ESECUZIONE DI INTERVENTI VIETATI – DANNEGGIAMENTI ED ALTRE IPOTESI DI COMPORAMENTI ILLECITI – oltre i 50 metri lineari	DA € 120 A € 960

2. Il **soggetto responsabile della violazione** rilevata dai soggetti accertatori è in primo luogo **colui che realizza l'intervento vietato; il proprietario** dell'albero o del macchione che ha subito danneggiamento è **obbligato in solido**.

3. **Responsabile del procedimento sanzionatorio amministrativo** per il Comune è il Dirigente del Servizio comunale specificamente individuato dall'Amministrazione nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente.

4. Gli organismi che effettuano l'accertamento dell'illecito sono tenuti a trasmettere i verbali di contestazione elevati al **Servizio che provvede al rilascio delle autorizzazioni, nell'ambito della sua funzione di coordinamento**. Tale Servizio (Servizio Manutenzione del Verde) è tenuto a ricevere i verbali di contestazione elevati dagli orga-

nismi che hanno effettuato l'accertamento dell'illecito ed a trasmetterli al **Responsabile del procedimento sanzionatorio, che avvierà il procedimento stesso.**

5. Il **Responsabile del procedimento sanzionatorio** è tenuto inoltre a ricevere gli scritti difensivi e documentali, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge n. 689 del 1981 e a sentire gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta.

6. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689 del 1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.

7. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro il termine sopra indicato, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria da parte del predetto dirigente, verrà effettuata ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 689 del 1981.

8. Gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo di bilancio e la loro destinazione sarà vincolata ad interventi sul verde pubblico o ad iniziative di rinaturalizzazione e di recupero ambientale.

9. Nell'ambito del coordinamento tra Servizi comunali, è previsto il **periodico aggiornamento** da parte del Responsabile del procedimento sanzionatorio nei confronti del Servizio che provvede al rilascio delle autorizzazioni relativamente allo stato di fatto dei procedimenti sanzionatori conclusi ed in itinere. Tale aggiornamento dovrà avvenire almeno con cadenza semestrale.

10. Ogni anno, **il Servizio che provvede al rilascio delle autorizzazioni** è tenuto a **relazionare alla Consulta Verde** i dati relativi ai procedimenti sanzionatori avviati, conclusi e sospesi, ed i dati relativi agli importi incassati e introitati in apposito capitolo di bilancio.

Art. 25 – Educazione e informazione

1. Compito prioritario dell'Amministrazione Comunale è **educare e informare i cittadini, gli operatori del verde e i soggetti economici** che operano sul territorio comunale degli obiettivi e dei contenuti del Regolamento del Verde. Il Comune svolge tali compiti in collaborazione con il Consorzio fito-sanitario Provinciale e con i soggetti preposti alla vigilanza.

2. Obiettivi principali dell'Amministrazione sono:

- informare relativamente ai contenuti del Regolamento del verde e degli altri strumenti per la salvaguardia del verde esistenti a livello comunale e sovraordinato;
- sensibilizzare sulla tutela del verde pubblico e privato;
- promuovere una cultura del verde come patrimonio pubblico;
- stimolare il protagonismo dei cittadini nella cura del verde pubblico e privato e nella collaborazione con i soggetti che si occupano di vigilanza.

3. Il Comune si impegna in **attività di educazione ambientale** rivolte a promuovere la conoscenza e la sensibilità verso la salvaguardia del verde all'interno delle scuole e con i cittadini. Tale attività si svolge mediante il *CEAS – Multicentro per la*

sostenibilità urbana del Comune di Reggio Emilia ed in stretta collaborazione con il Consorzio fito-sanitario provinciale.

Art. 26 – Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti e agli strumenti di pianificazione generale del Comune di Reggio Emilia.
2. L'allegato al presente regolamento "Allegati tecnici e Tabelle" può subire variazioni a seguito di determinazione dirigenziale del servizio competente (Servizio Servizi di manutenzione), trattandosi di allegati tecnici che necessitano di aggiornamento periodico.

ALLEGATI TECNICI E TABELLE

**COMUNICAZIONE PER L'ABBATTIMENTO DI ALBERI MORTI
E PERICOLOSI**

**Al Dirigente della
UOC Verde Traffico Infrastrutture**
del Comune di Reggio nell'Emilia
Via Emilia San Pietro, 12
42122 Reggio Emilia

Il sottoscritto in qualità di proprietario _____
Residente in _____ via _____ n. _____
Tel. _____ indirizzo di posta elettronica _____

Il sottoscritto in qualità di manutentore _____
Residente in _____ via _____ n. _____
Tel. _____ indirizzo di posta elettronica _____

C O M U N I C A

La necessità di dover abbattere n. _____ albero/i morti e pericolosi, situato/i in un im-
mobile sito nel Comune di Reggio Emilia in Via
_____ n. _____

DATI TECNICI:

Genere o specie	N.	Altezza (mt)	Circonferenza (Sup. a 78,5 cm misurata a 120 cm di altezza)	Motivazione

Reggio Emilia, li _____

Firma _____

Allegati:
Fotografie di ciascuna pianta

AL SINDACO
del Comune di Reggio Emilia

Il sottoscritto, in qualità di proprietario.....
domiciliato a Reggio Emilia in vian.....
TELEFONO..... reperibilitàindirizzo di posta elettronica.....

Il sottoscritto, in qualità di manutentore.....
TELEFONO..... reperibilità indirizzo di posta elettronica.....

ai sensi della legislazione vigente, chiede di essere autorizzato ad abbattere le seguenti piante:

elenco piante:

motivo:

- | | |
|----------|-------|
| 1..... | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |

intende sostituire le medesime con le seguenti piante:

- | | |
|---------|---------|
| 1..... | 6..... |
| 2. | 7..... |
| 3. | 8..... |
| 4. | 9..... |
| 5. | 10..... |

sulla proprietà posta in Reggio Emilia via

ALLEGATI OBBLIGATORI

rilievo fotografico dell'area

EVENTUALI ALLEGATI (facoltativi)

planimetria con rilievo del verde esistente

planimetria con progetto di risistemazione/riordino complessivo del verde

relazione tecnica peritale a firma del tecnico abilitato:

.....

altro

.....

.....

Reggio Emilia lì,

FIRMA

NOTE:

.....

.....

.....

.....

.....

Allegato 3 – Domanda di autorizzazione per la capitozzatura
e/o la potatura radicale di esemplari arborei

AL SINDACO
del Comune di Reggio Emilia

Il sottoscritto, in qualità di proprietario.....
domiciliato a Reggio Emilia in vian.....
TELEFONO..... reperibilitàindirizzo di posta elettronica.....

Il sottoscritto, in qualità di manutentore.....
TELEFONO..... reperibilità indirizzo di posta elettronica.....

ai sensi della legislazione vigente, chiede di effettuare capitozzatura e/o potature radicali di rami di dimensioni ragguardevoli :

<u>elenco piante:</u>	<u>motivo:</u>
1.....
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

sulla proprietà posta in Reggio Emilia via

ALLEGATI OBBLIGATORI

rilievo fotografico dell'area

EVENTUALI ALLEGATI (facoltativi)

planimetria con rilievo del verde esistente
planimetria con progetto di risistemazione/riordino complessivo del verde
relazione tecnica peritale a firma del tecnico abilitato:

.....
altro
.....
.....

Reggio Emilia lì,

FIRMA

NOTE:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

1. È obbligatoria, allo stato attuale, la lotta contro i seguenti patogeni:

- **VAIOLATURA DELLE DRUPACEE** (virus della *Sharka*), *D.M. 28 LUGLIO 2009*. Questo virus attacca prevalentemente diverse specie appartenenti al genere *Prunus* di interesse agrario ed ornamentale. Tra queste ultime: *P. tormentosa*, *P. triloba*, *P. bli-reiana*.
- **PROCESSIONARIA DEL PINO** (*Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*), *D.M. 30 OTTOBRE 2007*. In linea generale, vengono colpiti prevalentemente il *Pinus nigra* e *Pinus silvestris*. L'insetto può attaccare anche gli altri alberi appartenenti al genere *Pinus* (*P.halepensis*, *P.pinea*, *P.pinaster*), più raramente *P.strobus*, eccezionalmente i generi *Larix* e *Cedrus*.
- **CANCRO COLORATO DEL PLATANO** (*Ceratocystis fimbriata f.s. platani*), *D.M. 29 FEBBRAIO 2012*. Questo fungo colpisce piante del genere *Platanus* (*P.orientalis*, *P.occidentalis*, *P.acerifolia*).
- **COCCINIGLIA DI S. JOSÈ** (*Quadraspidiotus perniciosus*), *D.M. 17 APRILE 1998*. questo insetto colpisce prevalentemente meli, peri, nespoli, drupacee e molte altre specie.
- **COLPO DI FUOCO BATTERICO** (*Erwinia amylovora*), *D.M. 10 SETTEMBRE 1999 N. 356*. vengono colpite prevalentemente piante appartenenti alla famiglia delle Rosacee coltivate, ornamentali e spontanee. A tal riguardo, il *Servizio Fitosanitario della Regione Emilia Romagna* ha prodotto un elenco di piante ornamentali suscettibili ed uno di piante resistenti a tale patologia.
- **FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE**, *D.M. 31 MAGGIO 2000 N. 32442*. questo fitoplasma colpisce le viti coltivate (*Vitis vinifera*). Alcune viti ornamentali vengono ugualmente colpite dal fitoplasma, ma non manifestano sintomatologia. La lotta obbligatoria prevede il controllo chimico del suo vettore *Scaphoideus titanus*.
- **VESPA CINESE DEL CASTAGNO** (*Dryocosmus kuriphilus*) *D.M. 30 OTTOBRE 2007*. Questa piccola vespa colpisce il castagno provocando la comparsa delle tipiche “galle” (neoformazioni sferiche) sulle foglie o sui giovani germogli.
- **TARLO ASIATICO** (*Anoplophora chinensis*) *D.M. 09 NOVEMBRE 2007*. Il “tarlo asiatico” o “Cerambicide dalle lunghe antenne” è un insetto che vive a spese del legno di numerose essenze arboree latifoglie nelle quali scava profonde gallerie causando la morte delle piante ed il loro possibile schianto.
- **PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME** (*Rhynchophorus ferrugineus*) *D.M. 07 FEBBRAIO 2011*. Il “Punteruolo rosso” è un insetto pericoloso per tutte le specie di palme ornamentali con particolare riferimento al genere *Phoenix*. Vive scavando gallerie all'interno del tronco.

1. Nei casi previsti dal presente regolamento o per determinare i danni agli ambiti di proprietà comunale provocati da veicoli, nel caso di incidenti stradali, il Comune valuterà l'indennizzo dovuto alla città in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti.
2. Il valore ornamentale rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato nelle tabelle e planimetrie allegate.
3. L'indennizzo complessivo sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V. o.$$

- I = indennizzo spettante alla città;
- V. o. = valore ornamentale.

Metodologia per la stima del valore ornamentale:

4. Valore ornamentale:
 - $V. o. = (a \times b \times c \times d \times e)$
5. a = PREZZO DI VENDITA AL DETTAGLIO: il valore a da utilizzare è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta in zolla della stessa specie e varietà di quella che si vuole stimare, appartenenti alle classi di circonferenza 10-12 cm per le latifoglie o 16-18 cm per le conifere (altezza delle conifere 2,5-3,0 m), secondo i prezzi di vendita al dettaglio riportati dall'Elenco Prezzi, realizzato dall'*Assoverde*, aggiornato all'anno in cui si effettua la stima del valore ornamentale o alla sua ultima edizione, oppure, qualora la specie non sia riportata in Elenco, dalle quotazioni dei vivai locali.

Questo valore porta all'interno del procedimento di stima il significato del costo di acquisto del soggetto giovane, più o meno elevato a seconda del costo della piantina del vivaio.
6. b = INDICE RELATIVO AL VALORE ESTETICO E ALLO STATO FITOSANITARIO:

Figura 1 – Valori relativi all'indice b (in *Tabelle* → *Tabelle varie*).

INDICE B		
10	=	pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare
9	=	pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare
8	=	pianta sana, vigorosa, in gruppo
7	=	pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare
6	=	pianta sana, media vigoria, facente parte di un filare
5	=	pianta sana, media vigoria, in gruppo
3	=	pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare
2	=	pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o mal formata, in gruppo o solitaria
1	=	pianta senza vigre, malata

Fonte - Comune di Reggio Emilia, 2006.

7. c = INDICE RELATIVO ALLA LOCALIZZAZIONE:

Figura 2 – Valori relativi all'indice c (in *Tabelle* → *Tabelle varie*).

INDICE C		
10	=	centro città
8	=	media periferia
6	=	periferia
4	=	parchi esterni
2	=	zone rurali

Fonte - Comune di Reggio Emilia, 2006.

8. d = INDICE RELATIVO ALLE DIMENSIONI:

Figura 3 – Valori relativi all'indice d (in *Tabelle* → *Tabelle varie*).

CIRCONFERENZA (CM)	INDICE D	CIRCONFERENZA (CM)	INDICE D
Da 25 a 40 (25 ≤ cfr < 40)	1,0	Da 220 a 240 (220 ≤ cfr < 240)	21
Da 40 a 50 (40 ≤ cfr < 50)	1,4	Da 240 a 260 (240 ≤ cfr < 260)	22
Da 50 a 60 (50 ≤ cfr < 60)	2,0	Da 260 a 280 (260 ≤ cfr < 280)	23
Da 60 a 70 (60 ≤ cfr < 70)	2,8	Da 280 a 300 (280 ≤ cfr < 300)	24
Da 70 a 80 (70 ≤ cfr < 80)	3,8	Da 300 a 320 (300 ≤ cfr < 320)	25
Da 80 a 90 (80 ≤ cfr < 90)	5,0	Da 320 a 340 (320 ≤ cfr < 340)	26
Da 90 a 100 (90 ≤ cfr < 100)	6,4	Da 340 a 360 (340 ≤ cfr < 360)	27
Da 100 a 110 (100 ≤ cfr < 110)	8,0	Da 360 a 380 (360 ≤ cfr < 380)	28
Da 110 a 120 (110 ≤ cfr < 120)	9,5	Da 380 a 400 (380 ≤ cfr < 400)	29
Da 120 a 130 (120 ≤ cfr < 130)	11,0	Da 400 a 420 (400 ≤ cfr < 420)	30
Da 130 a 140 (130 ≤ cfr < 140)	12,5	Da 420 a 440 (420 ≤ cfr < 440)	31
Da 140 a 150 (140 ≤ cfr < 150)	14,0	Da 440 a 460 (440 ≤ cfr < 460)	32
Da 150 a 160 (150 ≤ cfr < 160)	15,0	Da 460 a 480 (460 ≤ cfr < 480)	33
Da 160 a 170 (160 ≤ cfr < 170)	16,0	Da 480 a 500 (480 ≤ cfr < 500)	34
Da 170 a 180 (170 ≤ cfr < 180)	17,0	Da 500 a 600 (500 ≤ cfr < 600)	35
Da 180 a 190 (180 ≤ cfr < 190)	18,0	Da 600 a 700 (600 ≤ cfr < 700)	40
Da 190 a 200 (190 ≤ cfr < 200)	19,0	Da 700 a 800 (700 ≤ cfr < 800)	45
Da 200 a 220 (200 ≤ cfr < 220)	20,0	Superiore a 800 (cfr > 800)	50

Fonte – Comune di Reggio Emilia, 2006.

9. e = DEPREZZAMENTO:


Figura 4 – Valori relativi all'indice e (in *Tabelle* → *Tabelle varie*).

%	DEPREZZAMENTO	INDICE E
0	= assenza di interventi <i>deprezzati</i>	1
10	= potatura leggera	0,9
30	= potatura forte di branche principali	0,7
50	= dendrochirurgia su cavità	0,5
70	= potatura forte più dendrochirurgia	0,3

Fonte – Comune di Reggio Emilia, 2006.


**ALLEGATO 6 – MODALITÀ DI SALVAGUARDIA E PROTEZIONE DELLE
ALBERATURE IN AREA DI CANTIERE**

1 costipamento del terreno I



il costipamento del terreno è la morte dell'albero.


2 costipamento del terreno II



nella zona delle radici evitare l'uso di macchine per costipare il terreno solo lavoro a mano!


3 ricarica del terreno

... possibilmente da evitare




4 abbassamento del terreno

... astenersi nella zona delle radici e della chioma.




5 accessi di cantiere

... nelle vicinanze di alberi il transito veicolare deve essere minimo e di breve durata, ... una precauzione indispensabile




6 occupazione del terreno

... evitare di porre nella zona delle radici e della chioma.



7 lavori di scavo


... da evitare nella zona delle radici.



8 scavi


Attenzione all'abbassamento della falda freatica: pericolo d'essiccazione, è indispensabile innaffiare!

Coprire immediatamente la scarpata con una stuoia di protezione, seminare o piantare.




9 palizzata I

Sfruttare al massimo lo spazio a disposizione per la protezione dell'albero!



10 palizzata II


Area di marciapiede con spazio sufficiente
Protezione secondo spazio esistente.



La distanza dalla strada deve essere conforme alle leggi
sulla circolazione

11 palizzata III

Area di marciapiede con spazio sufficiente
Protezione secondo spazio esistente.




La distanza dalla strada deve essere conforme alle leggi
sulla circolazione

12 depositi


... evitare !!!

È formalmente vietato depositare olio, prodotti chimici, veleni.

Inquinamento della falda freatica !




13 taglio di radici



scavo

miscela humus/sabbia




- . il taglio di radici è un compito da specialisti
- . tagli netti per le radici danneggiate
- . riempire gli scavi con una miscela humus/sabbia 2:1
- . riutilizzare il materiale disponibile
- . innaffiare subito

14


rigenerazione delle radici

Durante gli scavi... nella zona delle radici
usare una miscela humus/sabbia. Innaffiare subito!




15 aerazione delle radici

... nei terreni costipati e pavimentati



16 disposizioni per la piantagione



**ALLEGATO 7 – INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA E LA
POSA A DIMORA DELLE ALBERATURE**




Figura 1 – Esempio di forma ACCETTATA di diverse tipologie di piante




Figura 2 – Esempio di forma ACCETTATA di diverse tipologie di piante




Figura 3 – Esempio di forma NON ACCETTATA di diverse tipologie di piante




Figura 4 – Esempio di forma NON ACCETTATA di diverse tipologie di piante







Figura 5 – Esempi di ancoraggi corretti




Figura 6 – Esempi di legacci corretti




Figura 7 – Rapporto tra le dimensioni della buca e quelle della zolla




Figura 8 – Esempio di tubo di irrigazione sotterraneo con estremità sporgente

Tabelle

Tabella 1 – Alberi e arbusti autoctoni consigliati

1A _ Alberi autoctoni consigliati

ALBERI AUTOCTONI	
<i>ACER CAMPESTRE L.</i>	ACERO CAMPESTRE
<i>ALNUS GLUTINOSA L.</i>	ONTANO NERO
<i>CARPINUS BETULUS L.</i>	CARPINO BIANCO
<i>FRAXINUS EXCELSIOR L.</i>	FRASSINO COMUNE
<i>FRAXINUS ORNUS L.</i>	ORNIELLO
<i>FRAXINUS OXYCARPA BIEP.</i>	FRASSINO MERIDIONALE
<i>JUGLANS REGIA L.</i>	NOCE
<i>MALUS SYLVESTRIS MILLER</i>	MELO SELVATICO
<i>MURUS NIGRA L.</i>	GELSO NERO
<i>POPULUS ALBA L.</i>	PIOPPO BIANCO
<i>POPULUS CANESCENS AIT S.</i>	PIOPPO GRIGIO
<i>POPULUS NIGRA VAR. ITALICA DUROI</i>	PIOPPO CIPRESSINO
<i>POPULUS NIGRA L.</i>	PIOPPO NERO
<i>POPULUS TREMULA</i>	PIOPPO TREMULO
<i>PRUNUS AVIUM L.</i>	CILIEGIO
<i>PYRUS PYRASTER BURGSD.</i>	PERO SELVATICO
<i>QUERCUS PEDUNCULATA EHRH.</i>	FARNIA
<i>QUERCUS PUBESCENS WILLD.</i>	ROVERELLA
<i>SALIX ALBA L.</i>	SALICE BIANCO

<i>SALIX FRAGILIS L.</i>	SALICE FRAGILE
<i>SALIX TRIANDRA L.</i>	SALICE DA CESTE
<i>TILIA PLATHYPHILLOS SCOP.</i>	TIGLIO NOSTRALE
<i>TILIA CORDATA</i>	TIGLIO SELVATICO
<i>ULMUS MINOR MILLER</i>	OLMO CAMPESTRE

1B _ Arbusti autoctoni consigliati

ARBUSTI AUTOCTONI	
<i>CORNUS MAS L.</i>	CORNIOLO
<i>COLUTEA ARBORESCENS L.</i>	VESCICARIA
<i>CORNUS SANGUINEA L.</i>	SANGUINELLA
<i>CORYLUS AVELLANA L.</i>	NOCCIOLO
<i>COTINUS COGGYGRIA</i>	SCOTANO
* <i>CRATAEGUS MONOGYNA JACQ.</i>	BIANCOSPINO COMUNE
* <i>CRATAEGUS OXYACANTHA L.</i>	BIANCOSPINO COMUNE
<i>EUONYMUS EUROPAEUS L.</i>	FUSAGGINE
<i>FRANGULA ALNUS MILLER.</i>	FRANGOLA
<i>HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.</i>	OLIVELLO SPINOSO
<i>HUMULUS LUPULUS L.</i>	LUPPOLO
<i>LIGUSTRUM VULGARE L.</i>	LIGUSTRO
<i>LONICERA CAPRIFOLIUM L.</i>	CAPRIFOGLIO
<i>PRUNUS SPINOSA L.</i>	PRUGNOLO
<i>RHAMNUS CATHARTICUS L.</i>	SPINO CERVINO
<i>ROSA CANINA L.</i>	ROSA CANINA

<i>SALIX CAPREA L.</i>	SALICE DELLE CAPRE
<i>SALIX CINEREA L.</i>	SALICE GRIGIO
<i>SALIX ELAEAGNOS L.</i>	SALICE DI RIPA
<i>SALIX PURPUREA L.</i>	SALICE ROSSO
<i>SAMBUCUS NIGRA L.</i>	SAMBUCO
<i>SORBUS DOMESTICA L.</i>	SORBO
<i>SYRINGA VULGARIS</i>	LILLA'
<i>TAXUS BACCATA L.</i>	TASSO
<i>VIBURNUM OPULUS L.</i>	PALLON DI MAGGIO
<i>VIBURNUM LANTANA L.</i>	LANTANA

* Fino a tutto il 2013, nel territorio regionale, sarà proibito mettere a dimora arbusti del genere *Crataegus*¹ (1), come disposto dal Servizio Fitosanitario della Regione Emilia Romagna, con Determinazione n. 13886 del 29 novembre 2010 , al fine di limitare la diffusione del colpo di fuoco batterico.

Il provvedimento, adottato in applicazione della L.R. N. 1/2004, si è reso necessario al fine di ridurre i focolai della batteriosi su piante di biancospino.

Le piante del genere *Crataegus*, soprattutto i biancospini, sono particolarmente sensibili al batterio *Erwinia amylovora* e possono costituire una potenziale fonte di infezione e propagazione del colpo di fuoco.

¹ Generalità: originario dell'Europa, il genere *Crataegus* comprende 200 specie di alberi e arbusti rustici con rami spinosi e foglie decidue. Vi appartengono piante robuste resistenti ai fumi, ai gas e ai venti. Queste piante vengono utilizzate isolate nei prati e alcune specie per formare siepi.

Tabella 2 – Altri alberi e arbusti consigliati

2A – Altri alberi e arbusti consigliati
in contesto rurale e periurbano

ALTRI ALBERI	
<i>FICUS CARICA L.</i>	FICO
<i>MALUS DOMESTICA L.</i>	MELO
<i>MESPILUS GERMANICA L.</i>	NESPOLO
<i>MORUS ALBA L.</i>	GELSO BIANCO
<i>PRUNUS ARMENIACA L.</i>	ALBICOCCO
<i>PRUNUS CERASIFERA EHRH.</i>	MIRABOLANO
<i>PRUNUS CERASUS L.</i>	AMARENA
<i>PRUNUS DOMESTICA L.</i>	SUSINO
<i>PRUNUS PERSICA L.</i>	PESCO
<i>PUNICA GRANATUM L.</i>	MELOGRANO
<i>PYRUS COMMUNIS L.</i>	PERO
<i>SALIX VIMINALIS L.</i>	SALICE DA VIMINI
<i>VITIS VINIFERA L.</i>	VITE

2B – Altri alberi non autoctoni di valore ornamentale
consigliati in parchi e giardini urbani

ALTRI ALBERI E ARBUSTI CONSIGLIATI IN PARCHI E GIARDINI URBANI	
<i>AESCULUS HIPPOCASTANUS L.</i>	IPPOCASTANO
<i>AESCULUS X CARNEA</i>	IPPOCASTANO ROSA

<i>ALBIZIA JULIBRISSIN</i>	ALBIZIA
<i>CATALPA BIGNONIOIDES</i>	CATALPA
<i>CELTIS AUSTRALIS</i>	BAGOLARO
<i>CERCIS SILIQUASTRUM</i>	ALBERO DI GIUDA
<i>CUPRESSUS SEMPERVIRENS</i>	CIPRESSO
<i>GINKGO BILOBA</i>	GINKO
<i>LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA</i>	STORACE AMERICANO
<i>LIRIODENDRON TULIPIFERA</i>	ALBERO DEI TULIPANI
<i>MAGNOLIA GRANDIFLORA</i>	MAGNOLIA
<i>PAULONIA TOMENTOSA</i>	PAULONIA
<i>PLATANUS ACERIFOLIA</i>	PLATANO COMUNE
<i>PLATANUS X ACERIFOLIA</i>	PLATANO IBRIDO
<i>PLATANUS ORIENTALIS</i>	PLATANO ORIENTALE
<i>PYRUS CALLERIANA</i>	PERO DA FIORE
<i>QUERCUS ILEX</i>	LECCIO
<i>SOPHORA JAPONICA</i>	SOFORA DEL GIAPPONE
<i>ULMUS PUMILA</i>	OLMO SIBERIANO
<i>ZELKOVA CARPINIFOLIA</i>	ZELKOVA DEL CAUCASO

Tabella 3 – Alberi sconsigliati

ALBERI SCONSIGLIATI	
<i>ACER NEGUNDO L.</i>	NEGUNDO
<i>AILANTHUS ALTISSIMA MILL. SWIN</i>	AILANTO
<i>AMORPHA FRUTICOSA L.</i>	INDACO BASTARDO
<i>BROUSSONETIA PAPYRIFERA VENT.</i>	GELSO DA CARTA
<i>CUPRESSUS ARIZONICA GREENE</i>	CIPRESSO DELL'ARIZONA
<i>POPULUS X EUROAMERICANA (POPULUS CANADENSIS)</i>	PIOPPO IBRIDO

Tabella 4 – Specie sconsigliate per motivi fitosanitari
(portatrici del colpo di fuoco batterico)

SPECIE SCONSIGLIATE PER MOTIVI FITOSANITARI
<i>CHAENOMELES SPP.</i>
<i>COTONEASTER SPP.</i>
<i>CRATAEGUS SPP.</i>
<i>CYDONIA SPP.</i>
<i>ERIOBOTRYA SPP.</i>
<i>MALUS SPP.</i>
<i>PYRACANTHA SPP.</i>
<i>PYRUS SPP.</i>
<i>SORBUS SPP.</i>